







PARERE MOTIVATO n. 50 del 10 aprile 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione Panigai nel Comune di Treviso.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la
 Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS
 VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di
 Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione
 Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA
 NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, ha preso atto del parere VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 10 aprile 2017 come da nota di convocazione in data 7 aprile 2017 prot. n.140869;

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. n. 94405 del 12.08.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 320588 del 24.08.2016 e della successiva integrazione del 24.02.17 assunta al prot. reg. al n.76713 del 24.02.17 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione Panigai;

PRESO ATTO CHE la Commissione Regionale per la VAS con parere n.218 del 20.12.16 aveva chiesto un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare al fine di approfondire le problematiche connesse con la matrice acqua in particolare per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui e la relazione con la rete fognaria;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.333597 del 6.09.16 del Genio Civile di Treviso;
- Parere n.104459 del 22.09.16 assunto al prot. reg. al n.358046 del 22.09.16 dell'ULSS n.9;
- Parere n.92490 del 30.09.16 assunto al prot. reg. al n.370287 del 30.09.16 dell'ARPAV;
- Parere n.369053 del 29.09.16 dell'Autorità di Bacino,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.171/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 10 aprile 2017;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano di Lottizzazione Panigai nel Comune di Treviso in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dalla successiva integrazione documentale;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate:



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 - 1. di subordinare al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per l'attuazione di quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;
 - di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - di consentire esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e della presente istruttoria, sono state ricondotte ai sequenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 -Urbanizzazione continua", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e "H01.02 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H02.08 -Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H06.02 - Inquinamento Iuminoso", "J02.07.05 - Altri prelievi d'acqua dal sottosuolo ", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
 - 4. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del piano in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (e in particolar modo per Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus) ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie;
 - 5. di realizzare gli interventi in argomento al di fuori del periodo riproduttivo (indicativamente compreso tra febbraio e agosto);
 - 6. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione delle attività in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda all'esecuzione degli interventi nel periodo indicato al precedente punto 5, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 - 7. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

- 8. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
- di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
- 10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
- 11. di subordinare l'avvio delle attività di cui alla presente istanza al perfezionamento della trasmissione documentale all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
 - a.del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno rappresentati tutti gli elementi progettuali e vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT DM 10 novembre 2011" e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
 - b.del dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
 - c. del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (e gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011".

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIC

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente della Commissione Regionale VAS (Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)

Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO Commissioni VAS VIncA NUVV Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine